

STORIA

QUESTIONI, LETTURE, FONTI

30 novembre. Abolire la pena di morte

Documento 3

Pene abolite e pene confermate

Oltre alla pena di morte, il Codice leopoldino aboliva (articolo LIV) una serie di castighi ormai considerati degradanti e disumani: la marchiatura (la «pena del bollo»), i tratti di corda (ovvero essere sollevati da una carrucola per le mani giunte dietro la schiena, il che provoca la disarticolazione delle spalle), le mutilazioni. Restavano comunque in vigore (articolo LV) alcune pene tipiche dell'Antico regime, inflitte in pubblico e spettacolari. Come ha sottolineato molta critica, il Codice resta un documento del suo tempo, a cavallo tra epoche storiche e sensibilità diverse.

LIV. Con nostro editto fu già abolita la pena del bollo imposta per la legge del dì 6 febbraio 1750, e con ordine speciale diretto ai nostri giudici e tribunali restò parimente abolita la pena di corda, o tratti di fune tanto familiari nelle antiche leggi del Granducato. Confermando pertanto queste nostre disposizioni proibischiamo ai nostri giudici e tribunali l'uso di tali pene tanto per affari di giustizia ordinaria, quanto per cose di pulizia [polizia], e perciò oltre la demolizione delle forche ovunque si trovino, comandiamo che non si tengano altrimenti esposte alla pubblica vista, ma che si levino da tutti i pretorii [palazzi di giustizia] le corde e le carrucole. E poichè in più e diversi statuti delle città del Granducato trovasi vegliante e prescritta per certi delitti la barbara ed inumana pena di mutilazione di membra, quantunque già da molti anni andata in disuso, cassiamo ed annulliamo in questa parte ed in quanto facesse di bisogno i detti statuti, e qualunque altra legge imponente tali pene.

LV. Le pene nelle quali potranno da qui avanti dai nostri giudici e tribunali condannarsi i delinquenti saranno le seguenti.

Pene pecuniarie.

Staffilate in privato.

Carcere purché non passi il termine di un anno.

Esilio dalla Podesteria e tre miglia attorno.

Esilio dal Vicariato e cinque miglia attorno¹.

Confino a Volterra e suo territorio.

Confino nella Provincia Inferiore².

Confino a Grosseto.

Esilio da tutto il Granducato [...].

Gogna senza esilio.

Gogna coll'esilio.

Frusta pubblica.

Frusta pubblica sull'asino.

Ergastolo per le donne dallo spazio d'un anno fino a vita tutte e ciascheduna rapate, ed obbligate a quei lavori ai quali potranno essere adattate, e le condannate a vita con abito diverso, e con cartello cucito al detto abito, in cui si legga: **ULTIMO SUPPLIZIO**.

Lavori pubblici per gli uomini, per tre, cinque, sette, dieci, quindi e venti anni, ed a vita.

La pena de' pubblici lavori avrà congiunto il cartello, in cui sarà espresso il titolo del delitto, e da dieci anni in su e per i recidivi di fuga potrà il giudice secondo la qualità dei casi aggiungervi l'anello tondo al piede. Ed essendo a vita, pena riservata per i delitti capitali, avrà il condannato oltre l'anello tondo, e una doppia catena, l'abito di colore e taglio che lo distingua da tutti gli altri forzati, piedi nudi, sarà impiegato nei travagli più duri e faticosi, e porterà scritto nel cartello esprimente il titolo del suo delitto: **ULTIMO SUPPLIZIO**.

(Fonte: *La legge toscana del 1786* cit., pp. 275-276)

¹ Vicariati e podesterie erano le circoscrizioni amministrative e giudiziarie vigenti nel Granducato dal 1771.

² Denominazione del territorio di Siena dopo la riforma del 1771.